



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO PER LE ALTERAZIONI DEL
SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 24 del 2009

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 4 - CAUZIONE E GARANZIA

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 6 - PROROGHE E VARIAZIONI

ART. 7 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. 9 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 10 - INTERVENTI URGENTI

ART. 11 - INTERVENTI PROGRAMMATI

ART. 12 - INTERVENTI ESEGUITI O ORDINATI DAL COMUNE

ART. 13 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 14 - DECORRENZA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento riguardano le alterazioni del suolo pubblico e relative pertinenze di proprietà pubblica, nonché delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico, eseguite da soggetti privati, imprese, enti o società.

Per suolo pubblico si intendono le strade e le pertinenze stradali (carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze, ponti e altre opere d'arte, piste ciclabili, aiuole, corsie riservate, banchine, fossi di guardia, rilevati, scarpate) di proprietà comunale o comunque soggette a servitù di pubblico transito.

Ogni volta che l'alterazione del suolo è necessaria per la realizzazione ex novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale **concessione di occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico**, il richiedente deve dimostrare di aver già ottenuto il rilascio del titolo abilitativo stesso da parte dell'Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda di cui all'articolo seguente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le leggi applicabili in materia nazionali in materia e in particolare il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione.

ART. 2 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici ad esso equiparate, deve preventivamente inoltrare istanza all'Ufficio tecnico del Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Il permesso viene rilasciato alle società, alle imprese, agli enti o ai privati aventi titolo.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori (l'istanza deve essere controfirmata dal tecnico per accettazione);
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) lo scopo e la previsione della durata dei lavori;

- e) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi, comprese quelle sulla sicurezza stradale, nonché di quelle del presente Regolamento;
- f) la dichiarazione di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a regola d'arte.

L'istanza deve essere corredata da documentazione tecnica (**in duplice copia**) comprendente

- planimetria in adeguata scala per individuare esattamente l'area oggetto di intervento e il suo intorno, con l'indicazione della viabilità, dei manufatti, degli impianti e degli edifici esistenti;
- attestazione del pagamento, se necessaria e già posseduta, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del regolamento comunale TOSAP;
- relazione tecnica riportante le modalità di esecuzione dei lavori, eventualmente corredata da fotografie e particolari costruttivi;
- eventuali autorizzazioni o nulla-osta di altri enti comunque necessari e previsti dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

ART. 3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale, se l'istanza è completa, risponde entro 20 giorni e in caso di accoglimento il Responsabile del Settore Tecnico rilascia l'autorizzazione di alterazione di suolo pubblico, anche ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*". L'autorizzazione riporta il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e può anche contenere prescrizioni particolari sulla modalità di eseguire i lavori.

Il richiedente, o suo delegato, sottoscrive per ricevuta, sulla copia che rimane al Comune, la data dell'avvenuto ritiro dell'autorizzazione stessa.

Rimane comunque facoltà del Responsabile del Settore Tecnico di modificare in ogni momento le prescrizioni esecutive, o anche di revocare o sospendere l'autorizzazione, in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

L'autorizzazione riporta, di regola, anche l'ammontare della garanzia, variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro, a seconda dell'entità dell'intervento.

In caso di lavori che interessano superfici superiori a 25 metri quadrati, oppure da eseguire in luoghi di particolare pregio, l'importo del deposito cauzionale, non inferiore a 5.000,00 euro,

viene stabilito sulla base di apposito computo estimativo, redatto a cura del tecnico incaricato dal richiedente e accettato dall'Ufficio tecnico comunale.

Nel caso in cui i lavori debbano eseguirsi in prossimità di edifici o aree di riconosciuto valore storico, archeologico, architettonico e paesaggistico-ambientale, il Responsabile del Settore Tecnico richiede la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare tecnico con le modalità esecutive dei lavori.

È fatta salva la facoltà piena ed insindacabile dell'Amministrazione comunale, per motivi di interesse pubblico, di revocare l'autorizzazione o di apportarvi le modifiche ritenute necessarie, senza che il titolare della stessa possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese, compensi ed indennità di nessun genere.

ART. 4 – CAUZIONE E GARANZIA

L'inizio dei lavori è subordinato alla costituzione di una garanzia, a favore dell'Amministrazione comunale, per la corretta esecuzione dei lavori e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La garanzia avviene mediante versamento della somma indicata nell'autorizzazione presso la tesoreria Comunale.

Il deposito cauzionale viene restituito al termine dei lavori, previo sopralluogo eseguito dal personale dell'Ufficio tecnico, che attesta il regolare compimento delle opere.

Nel caso in cui l'Ufficio ravvisi il mancato ripristino, parziale o totale, dello stato dei luoghi, viene inoltrata diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi. Scaduto infruttuosamente il termine, la somma depositata a garanzia dei lavori viene tempestivamente e integralmente impiegata allo scopo da parte dell'Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, e fatta salva la richiesta di eventuali maggiori oneri e l'applicazione delle sanzioni.

Tutte le società di gestione di servizi pubblici di seguito evidenziate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- servizio idrico integrato
- servizio per la distribuzione del gas
- servizio per la distribuzione dell'energia elettrica

- servizio telefonico e telecomunicazioni

interessate ad effettuare interventi sul suolo di proprietà comunale, in modo continuativo durante tutto l'anno solare, per interrimento cavi e tubature, allacciamenti, piccole espansioni di rete e interventi di urgenza, sono tenute a costituire idonea garanzia finanziaria mediante polizza bancaria o assicurativa di importo pari a 30.000,00 euro.

La polizza ha validità annuale e pertanto al momento dell'eventuale rinnovo è facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere un adeguamento dell'importo garantito.

In assenza della polizza annuale, ogni singola autorizzazione rilasciata alle società di gestione di pubblico servizio è soggetta al deposito cauzionale commisurato all'intervento.

Gli interventi a rete di particolare rilevanza devono essere compresi in un piano-programma dei lavori, contenente oltre che le modalità d'esecuzione anche le clausole di garanzia.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il richiedente ha sempre e comunque l'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata l'alterazione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assume, quindi, ogni responsabilità in ordine all'ottemperanza delle norme tecniche vigenti; nonché delle norme contrattuali e sulla sicurezza dei lavoratori.

Rimane un suo preciso obbligo identificare e localizzare tutti i manufatti e tutti gli impianti presenti nel sottosuolo che possono interferire con i lavori, restando l'Amministrazione comunale del tutto sollevata per qualsiasi danno, diretto o indiretto, dovesse verificarsi durante le lavorazioni.

Il titolare dell'autorizzazione si addossa di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale che di terzi.

Sono altresì a totale suo carico eventuali riparazioni o risarcimenti a seguito di danni causati dai lavori, sia durante l'apertura del cantiere sia dopo la loro ultimazione.

ART. 6 - PROROGHE E VARIAZIONI

Se, per esigenze imprevedute, i lavori dovessero protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare deve presentare all'Amministrazione comunale apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine.

La richiesta di proroga è tacitamente assentita, altrimenti è facoltà del Responsabile del Settore Tecnico disporre la sospensione dei lavori, nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare.

Se si rendessero necessarie nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive dell'alterazione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile, per ottenere nuova autorizzazione, in assenza della quale potranno applicarsi le sanzioni del caso.

ART. 7 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti con particolari modalità, ad esempio con turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, e con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico. In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione comunale, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio di rivalsa ai sensi di legge.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca dell'autorizzazione stessa, fatti salvi il risarcimento dei danni causati alle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART 8. ESECUZIONE DEI LAVORI

La data di inizio lavori, di regola, deve essere concordata per iscritto col Comando di Polizia Municipale e comunicata all'Ufficio tecnico.

L'autorizzazione, che riporta il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, deve essere esibita sul luogo di lavoro, attrezzato come cantiere con adeguate opere provvisorie di sicurezza

Nell'impiantare il cantiere, nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

Sul luogo dei lavori devono essere sistemati, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che il Comando della Polizia Municipale riterrà di assumere in tema di circolazione stradale.

Si intendono richiamate e devono essere osservate le norme e le condizioni previste dal capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali e idrauliche e dalla normativa tecnica (UNI, CEI, ISO-EN).

Conduzione dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori devono impiegarsi idonee attrezzature e materiali.

Le lavorazioni devono svolgersi in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti, agli impianti, alle alberature di proprietà pubblica e altresì garantire, per quanto possibile, il libero transito pedonale e veicolare.

Particolare cura deve essere posta al mantenimento del regolare deflusso delle acque meteoriche, evitando di effettuare depositi di materiale di risulta ed attrezzature sul piano viabile.

L'installazione di grappe, arpioni, anelli, per il sostegno di tubazioni o altro è subordinata al nulla-osta dell'Ufficio tecnico.

I manufatti presenti, compresi chiusini, griglie, pozzetti, che sono rimossi per permettere le lavorazioni devono poi essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Ufficio tecnico comunale, a suo motivato giudizio.

Scavi e riempimenti

Prima di procedere allo scavo la ditta autorizzata deve, nel caso di strade asfaltate, tagliare opportunamente la pavimentazione stradale per tutto il suo spessore con mezzi adeguati (preferibilmente sega circolare ad acqua onde evitare un andamento irregolare ai bordi dello scavo stesso). In caso di pavimentazioni in porfido, lastre di pietra, cemento o similari si procede allo smontaggio ed all'accantonamento per il riutilizzo della sola parte di sovrastruttura interessata allo scavo ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi.

Gli scavi a sezione ristretta di profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza devono essere opportunamente armati e comunque, nell'esecuzione degli scavi, devono essere osservate le vigenti norme antinfortunistiche.

Gli scavi in senso trasversale di una sede stradale devono essere eseguiti in modo da permettere la circolazione su almeno la metà della carreggiata. È vietato procedere all'escavazione della seconda parte della carreggiata se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente.

Le acque rinvenute nel corso degli scavi eseguiti dovranno essere deviate con appositi scarichi in opere stradali esistenti quali pozzetti, chiaviche o simili, nei modi e nelle forme impartite sul posto dal personale tecnico della società di gestione del servizio idrico integrato.

Il riempimento degli scavi fino alla quota adeguata, deve avvenire a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia. L'ultimo strato deve essere costituito da materiale stabilizzato di cava ben costipato e adatto a sostenere la pavimentazione e ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano superficiale.

Il materiale di risulta degli scavi non può essere usato come materiale di riempimento.

Nei marciapiedi e nelle aree lastricate è comunque previsto il rifacimento del massetto di sottofondo.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione deve mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e le protezioni idonee a garantire condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

Posa di condutture e manufatti nel sottosuolo

Qualsiasi canalizzazione posata nel corpo stradale dovrà essere, in generale, posta ad una profondità non inferiore a metri 0,50 misurata dal suo estradosso al piano viabile, sia nel caso di posa in senso longitudinale all'asse della strada sia per gli attraversamenti.

Si farà comunque riferimento alle normative vigenti in materia e a quelle emanate dagli enti di gestione di pubblici servizi.

In presenza di servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.) ogni nuova condotta deve essere collocata ad una distanza da questi di metri 0,50 e nell'impossibilità devono adottarsi opportuni accorgimenti di buona tecnica, da comunicare all'Ufficio tecnico.

Le fosse biologiche e i pozzetti di raccolta di liquami in genere, installati su suolo pubblico dovranno essere a perfetta tenuta e dotati di doppio coperchio, quello in vista in ghisa o altro materiale atto a sopportare carichi stradali.

Ripristini stradali

Il corpo stradale e le sue pertinenze - marciapiedi, banchine, zanelle, pozzetti, ecc. - interessate dai lavori dovranno essere ripristinate a regola d'arte senza alterarne in alcun modo la sagoma originale e le quote preesistenti. In dettaglio, valgono le seguenti indicazioni.

STRADE ASFALTATE

Tracciati longitudinali

Il ripristino del manto stradale avviene con la stesura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo (bynder) di spessore non inferiore a cm 10 e tappeto d'usura sovrastante, di spessore finito di cm 3, per tutta la lunghezza dello scavo effettuato e per una larghezza pari a tutta la carreggiata per strade sino a 5,50 metri e pari a metà carreggiata per strade con larghezza oltre 5,50 ml.

L'Ufficio tecnico può inoltre disporre, in caso di particolari situazioni, la fresatura del piano strada o l'estensione del tappetino di usura all'intera sezione stradale.

Ad intervento ultimato non dovranno riscontrarsi discontinuità sul piano viabile che possano pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare e/o pedonale, come la formazione di scalini in corrispondenza delle attaccature con il manto stradale preesistente.

Attraversamenti

Il ripristino avviene con le stesse modalità prima indicate, per una larghezza di 4,00 metri trasversalmente alla strada. Una diversa misura può essere indicata nell'autorizzazione o impartita dall'Ufficio tecnico.

Marciapiedi

Il ripristino di marciapiedi asfaltati viene eseguito con un sottofondo in calcestruzzo R'bk 200 di spessore non inferiore a cm 10, se del caso leggermente armato e con la stesura di un tappeto bituminoso a caldo per tutta la larghezza del marciapiede.

ALTRI TIPI DI STRADE

Nel caso di strade con pavimentazione sterrata o di tipo diverso dall'asfalto ed in genere per ogni intervento su aree pubbliche diverse dalle strade, i ripristini dovranno essere concordati di volta in volta con l'Ufficio tecnico.

Nei tratti a porfido o in lastricato di pietra, la pavimentazione stradale deve essere ricostruita utilizzando il pietrame e il porfido precedentemente accantonato e solo se necessario reintegrata con materiale analogo.

Resta inteso che se si formano avvallamenti del piano viabile sul tratto stradale interessato dallo scavo ascrivibili a cattivi riempimenti o altro, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere quanto prima possibile alla eliminazione del difetto, e ciò vale anche per avvallamenti che dovessero manifestarsi nei successivi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare all'Amministrazione comunale una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, di riconsegna dell'area manomessa all'Amministrazione comunale e richiesta di svincolo del deposito cauzionale.

La suddetta dichiarazione, controfirmata dal direttore dei lavori, deve anche attestare il ripristino definitivo e completo dello stato dei luoghi.

Nei 20 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione di ultimazione, l'Ufficio tecnico provvede al sopralluogo di controllo sui lavori eseguiti e, se questi sono stati realizzati a regola d'arte, concede la restituzione del deposito cauzionale.

E' comunque fatta salva la potestà, qualora entro i dodici mesi successivi all'ultimazione si verificassero inconvenienti o danni derivanti da vizi occulti, per l'Amministrazione comunale di diffidare il titolare ad effettuare l'adeguamento necessario entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 10 - INTERVENTI URGENTI

Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta, tramite fax o telegramma, al Comando della Polizia Municipale e all'Ufficio tecnico, fermo l'obbligo di richiedere la formale autorizzazione all'Ufficio tecnico entro i successivi cinque giorni.

Se l'intervento urgente viene eseguito da un ente gestore di servizio di pubblica utilità, è sufficiente una semplice comunicazione fax indirizzata all'Ufficio tecnico, con indicazione del luogo, della natura e della durata dei lavori. Salvo comunicazione contraria, l'intervento si intende tacitamente consentito.

Resta inteso che, se i lavori avviati con procedura di urgenza non vengono eseguiti nel rispetto del presente regolamento, il soggetto responsabile è soggetto alle sanzioni vigenti in materia.

ART. 11 - INTERVENTI PROGRAMMATI

I soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi che hanno necessità di eseguire una serie di interventi che impegnano vaste superfici di suolo pubblico devono predisporre un piano generale di intervento, da far pervenire all'Amministrazione comunale entro il 30 novembre per l'anno successivo. Il piano degli investimenti programmati viene esaminato dall'Amministrazione comunale, anche attraverso apposite riunioni di coordinamento, riservandosi di formulare eventuali osservazioni in merito, che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia del programma, una volta approvato dall'ente competente, tramite il proprio sito web e con i mezzi di informazione ritenuti opportuni, alla cittadinanza.

I privati interessati e gli stessi Enti gestori dovranno quindi eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade ed aree contemplate dal programma generale, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento.

ART. 12 - INTERVENTI ESEGUITI O ORDINATI DAL COMUNE

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione i lavori che comportano alterazione del suolo pubblico effettuati da imprese e ditte appaltatrici operanti su specifico incarico o appalto dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di aree pubbliche, informerà i soggetti gestori di pubblici servizi, in modo che questi possano eseguire eventuali interventi per la realizzazione o manutenzione dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dalla stessa Amministrazione comunale.

Con congruo anticipo rispetto al periodo di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione comunale, sul proprio sito web e con avvisi e manifesti, dà notizia alla cittadinanza dei lavori programmati, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti le aree oggetto di intervento. In seguito, salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza, non verrà rilasciata

alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui sopra.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere alle società di gestione di servizi l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico di impianti, condutture e manufatti, qualora questi non siano più utilizzati o non siano più compatibili con le esigenze di pubblico interesse.

Gli oneri, le modalità tecniche e i tempi di esecuzione di tali interventi saranno preventivamente concordate tra le parti.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute manomissioni del suolo pubblico, è facoltà dell'Amministrazione comunale ordinarne la sostituzione.

ART. 13 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e saranno soggette, di regola, al pagamento delle sanzioni amministrative previste all'articolo 25, comma 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e fatti salvi eventuali altri provvedimenti accessori.

ART. 14 - DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.